



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA*
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A INDIRIZZO MUSICALE – CARIATI
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA IN VIA DANTE ALIGHIERI – 87062 CARIATI (CS) _ TEL./FAX 0983-91309
COD. MECC.: CSIC892009 – COD. FIS.: 97022300780 – COD. UNIVOCO: UFQA77
PEO: CSIC892009@ISTRUZIONE.IT PEC: CSIC892009@PEC.ISTRUZIONE.IT WEBSITE: WWW.ICCARIATI.EDU.IT

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER MEDICO COMPETENTE

AI SENSI DEL D.Lgs 81/08 e SS.MM. e INTEGRAZIONI

C.I.G.: BA969B0E02

TRA

l'Istituto Comprensivo di Cariatì, di seguito denominato *Istituto*, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, Sara Giulia Aiello nata a Cosenza il 17/04/1968, C.F. LLASGL68D57D086J e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo di CARIATI (CS), Cod. Fisc. 97022300780;

E

SANEXA SRL, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Greco Silvia, Via Giovanni Di Napoli snc 87062 – Cariatì (CS) P. IVA 03967080783

PREMESSE

- VISTO l'art. 18, comma 1, lett. a), e l'art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che prevedono, tra gli obblighi del Datore di Lavoro, la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi stabiliti dal medesimo decreto;
- VISTO il D.I. n. 129/2018, che consente alle istituzioni scolastiche la stipula di contratti di prestazione d'opera professionale con esperti esterni per lo svolgimento di particolari attività;
- VISTO l'art. 46 della Legge n. 133/2008, che ha apportato modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e delle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

- VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
- VISTO il D.Lgs. n. 36/2023, recante “Codice dei contratti pubblici”, in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78;
- PRESO ATTO che non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura;
- CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di questo Istituto, si rende necessaria l’individuazione del Medico Competente per l’espletamento dell’attività di sorveglianza sanitaria;
- RITENUTO indifferibile e necessario conferire l’incarico di Medico Competente per l’espletamento dell’attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- PRESO ATTO della disponibilità e della proposta formulata dalla società SANEXA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Greco Silvia, acquisita al protocollo dell’I.C. di Cariatì (CS) al n. 6613 del 15/10/2025;
- CONSIDERATO opportuno e vantaggioso garantire la continuità del rapporto professionale già instaurato con il Dott. Leonardo Trento, di seguito denominato “Medico Competente”, nato a Cassano all’Ionio (CS) il 19/06/1975, residente in Cariatì (CS), C.da Salto Sottani, CAP 87062, C.F. TRNLRD75H19C002M;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

Quanto segue

Art. 1: OGGETTO DELL’INCARICO

1. Oggetto del presente contratto è l’incarico di **Medico Competente** in materia di sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008e ss.mm.ii.) - "Sicurezza e salute a scuola”;
2. Detto incarico, implica lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) Collaborare con il Dirigente (datore di lavoro) e con il Servizio di Prevenzione e Protezione:
 - alla valutazione dei rischi;
 - alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria;
 - alla predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - all’attività di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori, per quanto di competenza;

- all'organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione, le modalità organizzative del lavoro e le esposizioni a rischio.
- b)** Collaborare all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale.
- c)** Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
- d)** Informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi.
- e)** Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, salvaguardando il segreto professionale. La cartella deve essere conservata nel luogo concordato al momento della nomina del Medico Competente, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della sorveglianza sanitaria.
- f)** Consegnare al Dirigente (datore di lavoro), alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., garantendo la salvaguardia del segreto professionale.
- g)** Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendo le informazioni necessarie relative alla conservazione dell'originale. Precisare che l'originale deve essere conservato dal datore di lavoro per almeno dieci anni, salvo diverso termine previsto da altre disposizioni del D.Lgs. 81/2008, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
- h)** Trasmettere esclusivamente per via telematica all'ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs. 81/2008 e del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).
- i)** Fornire ai lavoratori informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, in caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta tale esposizione. Fornire analoghe informazioni ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- j)** Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, su richiesta, rilasciare copia della documentazione sanitaria.
- k)** Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
- i risultati collettivi anonimi della sorveglianza sanitaria effettuata;

- fornire indicazioni sul significato di tali risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.

l) Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con diversa cadenza stabilita in base alla valutazione dei rischi.

L'indicazione di una periodicità diversa da quella annuale deve essere:

- motivata in base alla valutazione dei rischi;
- annotata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- comunicata al datore di lavoro ai fini della corretta pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione.

m) Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori e comunicare tempestivamente i risultati ai fini della valutazione del rischio e dell'attuazione della sorveglianza sanitaria.

n) Trasmettere esclusivamente per via telematica le informazioni relative ai dati sanitari e di rischio aggregati dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'Allegato 3 B del D.Lgs. n. 81/2008, evidenziando le differenze di genere.

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata di **un anno scolastico**, decorrenti dalla firma del contratto, con scadenza al **31/12/2026**, salvo disdetta scritta per inadempienza contrattuale.

Non è ammesso il subappalto del contratto.

ART. 3 – COMPENSO E RISOLUZIONE DELL'INCARICO

L'Istituto si impegna a corrispondere al Medico Competente, a fronte dell'attività effettivamente svolta:

-un **compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 300,00**, oltre:

- € 30,00 per ciascuna visita medica ed eventuali esami strumentali comprensivo di ogni altro onere fiscale e/o IVA e/o ritenuta prevista dalla normativa vigente.

Il compenso sarà corrisposto in un'unica soluzione al termine dell'attività svolta, previa presentazione di regolare documentazione fiscale e attestazione di regolarità contributiva. Nulla è dovuto a titolo di rimborso per eventuali spese sostenute dall'Esperto per l'esecuzione dell'incarico, comprese spese di viaggio, vitto e soggiorno.

Il codice Univoco dell'Istituto è: UFQA77

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il compenso sarà accreditato sul c/c indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Istituto Scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, contestati per iscritto e non risolti entro 5 giorni lavorativi, ciascuna istituzione scolastica aderente alla rete avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto. In caso di risoluzione contrattuale, l'Istituto interessato dovrà liquidare al Medico Competente le prestazioni rese fino al momento della risoluzione, utilizzando come parametro di riferimento il numero dei giorni di vigenza del contratto (Compenso lordo annuale: 365gg.xgg.di vigenza contratto). Null'altro sarà dovuto al professionista interessato.

ART. 4- RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi

Il Medico competente si impegna a presentare la dichiarazione di possesso di conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della l. 136/2010 e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui allo stesso articolo.

ART.6 – FORO COMPETENTE

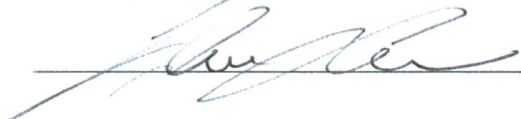
- Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.
- In caso di controversie il Foro Competente è quello di Castrovillari (CS).

ART.7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- L'Istituto Comprensivo fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'Istituto saranno oggetto di trattamento per gli adempimenti richiesti nell'esecuzione di obblighi di legge o contrattuali.
- **Il responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) ai sensi dell'art. 37 del regolam. UE 2016/679 è la società Informatica e Didattica s.a.s. .**
- L'Esperto dichiara di essere consapevole che, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, potrà venire a conoscenza ed eventualmente trattare dati personali che, come tali, sono soggetti all'applicazione del D.lgs. 196/2003 e in ottemperanza al GDPR 679/2016.

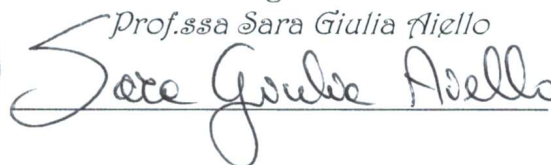
Cariati, li 24/02/2026

SANEXA SRL
(legale rappresentante pro-tempore)
Silvia Greco



Il Dirigente Scolastico

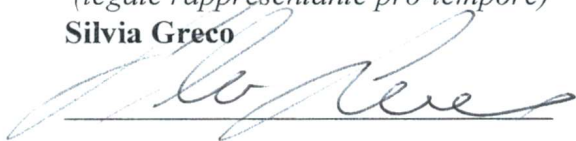
Prof.ssa Sara Giulia Aiello



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli del presente contratto e di approvarli.

Cariati, li 24/02/2026

SANEXA SRL
(legale rappresentante pro-tempore)
Silvia Greco



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sara Giulia Aiello

